REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 233/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69796/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 28 gennaio 2025.

Ad istanza di

1. **M. S.**, nata a OMISSIS (CF: OMISSIS) ed ivi residente in OMISSIS;

2. **D. L. A. M.** (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS, e residente in OMISSIS;

3. **D'A. G.** (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in viale OMISSIS;

4. **D. S.** (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente nella via OMISSIS;

5. **S.E.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente nella via OMISSIS,

tutti elettivamente domiciliati in Palermo nella via Sammartino n. 22 presso lo studio dell'avv. Benedetta Zerbo (C.F: ZRBBDT69C61G273X - PEC: benedettazerbo@pecaavvpa.it - Fax 091.6195449) dal quale sono rappresentati e difesi per mandato rilasciato su foglio separato

ed allegato al ricorso.

CONTRO

1. **Ministero dell'istruzione e del merito** (C.F. 80185250588) e **Ufficio Scolastico per la Sicilia** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in via Mariano Stabile n. 182 (PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

2. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Anna Pusateri in sostituzione per delega orale del procuratore dei ricorrenti e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe agivano in giudizio per la riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione delle differenze pensionistiche maturate e dovute per effetto del riconoscimento della

maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità), conseguente alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge n. 388/2000.

I.a. I ricorrenti, tutti *ex* docenti laureati statali di scuola secondaria, rappresentavano quanto segue.

La sig.ra M.S. era stata assunta con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1986 con profilo di docente laureato di scuola secondaria ed aveva maturato la quota stipendiale corrispondente alla fascia 35 ed era in quiescenza dal 01/09/2023. La medesima, alla data del 31.12.1993 aveva maturato il numero di 7 anni di servizio - settima qualifica funzionale.

La sig.ra D. L.A. M. era stata assunta con decorrenza giuridica ed economica dal 01/10/1987 con profilo di docente laureato di scuola secondaria ed aveva maturato la quota stipendiale corrispondente alla fascia 35 ed era in quiescenza dal 01/09/2023. La medesima, alla data del 31.12.1993, aveva maturato il numero di 6 anni di servizio - settima qualifica funzionale.

Il sig. D'A. G. era stato assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/1989 con riconoscimento di un'anzianità di servizio pre–ruolo di anni 6, con profilo docente diplomato di scuola secondaria di II grado ed era in quiescenza dal 01/09/2021. Il medesimo, alla data del 31.12.1993, aveva maturato il numero di 10 anni di servizio - sesta qualifica funzionale.

Il sig. D. S. era stato assunto con decorrenza giuridica ed economica

10/09/1984 con un riconoscimento di anni di servizio pre-ruolo pari ad anni 2, con profilo docente laureato di scuola secondaria di II grado ed era in quiescenza dal 01/09/2017. Il medesimo, alla data del 31.12.1993, aveva maturato il numero di 11 anni di servizio - settima qualifica funzionale.

La sig.ra S. E. era stata assunta con decorrenza giuridica ed economica dal 10/9/1985 con profilo docente laureato di scuola secondaria di I grado e con decorrenza giuridica ed economica dal 01/9/1996 aveva maturato la quota stipendiale corrispondente alla fascia 28/34 ed era in quiescenza dal 1/9/2020. La medesima, alla data del 31.12.1993, aveva maturato il numero di 8 anni di servizio - settima qualifica funzionale.

La difesa attorea richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 co. 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) la quale, nel fornire una interpretazione retroattiva dell'art. 7, co. 1 del d.l. 384/1992, aveva escluso la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

Il dPR 44/1990, infatti, aveva riconosciuto la maggiorazione della RIA per tutto il personale che prestava servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988. Inoltre, al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, aveva acquisito anzianità con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che aveva maturato detto quinquennio nell'arco dell'allora vigenza contrattuale 1988-1990, spettava dalle date

suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità. Era stato poi previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, nell'arco sempre dell'allora vigenza contrattuale, avesse maturato, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio.

Successivamente, l'art. 7, comma 1, del DL n. 384/1992 aveva prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44/1990, la cui scadenza originaria era stata fissata al 31.12.1990.

Tuttavia, l'art. 51, co. 3 della Legge Finanziaria 388/2000 aveva limitato i benefici della maggiorazione alle anzianità maturate entro il 31.12.1990, cosa che aveva portato alla proposizione di numerosi procedimenti giudiziali per il riconoscimento della maggiorazione RIA per i lavoratori che avevano maturato l'anzianità nel triennio 1991/1993 avendo tale disposizione di fatto cancellato la possibilità di poter avere la maggiorazione raggiunta in tale ultimo triennio. Tale disposizione, infatti, causava una ingiustificata differenziazione retributiva in danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non si erano visti riconoscere l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993.

La difesa evidenziava che, a seguito della richiamata decisione della Corte costituzionale, i dipendenti che alla data del 31.12.1993, avevano maturato 5 anni di servizio (oppure 10 o 20 anni di servizio) avevano diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato, con l'attribuzione di tutte quelle differenze pensionistiche ed

economiche maturate negli ultimi cinque anni e dovute per effetto del riconosciuto beneficio della maggiorazione della RIA, che incide positivamente sia sulla liquidazione del TFS che sul successivo calcolo dell'assegno pensionistico.

Secondo la difesa attorea ne conseguiva che l'Ente datore di lavoro resistente era tenuto, dunque, al riconoscimento economico e giuridico dei benefici in parola nonché a corrispondere le differenze economiche dovute in virtù della riconosciuta maggiorazione RIA ed a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza della citata sentenza della Corte costituzionale.

La difesa attorea, richiamando l'art. 9 del dPR n. 44/1990, prospettava che gli odierni ricorrenti, alla luce delle superiori considerazioni, avevano diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché alla attribuzione delle somme maturate per le differenze pensionistiche in quanto l'applicazione degli incrementi contrattuali RIA comporta anche l'adempimento degli obblighi contributivi derivanti nei confronti dell'INPS ai fini del trattamento di quiescenza.

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accogliere il ricorso e per l'effetto accertare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché alla corresponsione delle differenze pensionistiche ed economiche maturate e non corrisposte in virtù dei previsti incrementi contrattuali RIA, oltre regolarizzazione contributiva – previdenziale, come qualificati e quantificati in narrativa, o in quella maggiore o

minore somma che verrà determinata a mezzo di C.T.U. o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.

II. Con decreto del 4 febbraio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 10 luglio 2025.

In data 5 febbraio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 25 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, rilevando l'inammissibilità delle domande proposte dagli odierni ricorrenti nei propri confronti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 153 lett. b) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida.

L'Istituto rilevava poi che, ai sensi della circolare INPS n. 26 del 13.02.2019, è compito dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento di pensione attraverso la procedura telematica, provvedendo alla rettifica della posizione assicurativa ed all'aggiornamento dei dati "ultimo miglio" degli *ex* dipendenti e nel caso di specie, ad oggi tale aggiornamento, in riferimento alla maggiorazione RIA, non era stato effettuato, per cui l'operato dell'Ente non poteva che essere considerato corretto.

IV. All'udienza del 10 luglio 2025 parte ricorrente concordava con

l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente con richiesta di compensazione delle spese di lite mentre l'INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione delle differenze pensionistiche che sarebbero dovute per effetto del riconoscimento della maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità) conseguente alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge n. 388/2000.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito che ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

3. In via preliminare va affrontata l'eccezione dell'INPS sull'inammissibilità del ricorso per assenza della previa domanda amministrativa in violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. secondo cui i ricorsi pensionistici innanzi a questa Corte sono inammissibili "quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere".

Si osserva che la difesa attorea non ha prodotto in atti alcuna

domanda amministrativa per lo stesso *petitum* e per la stessa *causa petendi* oggetto di giudizio e nel corso dell'udienza di discussione la stessa ha fatto acquiescenza a tale eccezione sollevata dall'INPS.

In conclusione, per le ragioni esposte, questo Giudice dichiara inammissibile il ricorso per assenza della previa domanda amministrativa dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. con conseguente preclusione dell'esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione di merito.

4. Considerato che il giudizio è stato definito sulla base di una questione preliminare di rito, le spese di lite sono compensate integralmente *ex* art. 31, co. 3, c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 luglio 2025

Pubblicata il 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)